



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ENNA "KORE"

Decreto Presidenziale n. 52

Bando per l'assegnazione di n. 80 mobilità Erasmus+ nell'anno accademico 2026/2027.

IL PRESIDENTE DELLA LIBERA UNIVERSITÀ

VISTO il Regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20.05.2021 che istituisce Erasmus+: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport;
CONSIDERATO che l'Università degli Studi di Enna Kore parteciperà per l'anno accademico 2026/2027 al Programma "Erasmus+", avendo ottenuto dalla Commissione Europea la Erasmus Charter for Higher Education 2021-2027 (ECHE), codice I ENNA01, per il periodo 2021/2027;
VISTI gli Accordi inter-istituzionali stipulati nell'ambito del Programma Erasmus+ per l'anno accademico 2026/2027 tra l'Università degli Studi di Enna Kore e le Università partner, sulla base dei quali possono realizzarsi i flussi di mobilità;
VISTO il D.M. n. 1047 29.12.2017;
VISTO il D.M. n. 65 del 09.05.2020;
VISTO il vigente Statuto di Ateneo;
VISTO il vigente Regolamento didattico di Ateneo

DECRETA

è emanato il

BANDO ERASMUS + KEY ACTION 1 - MOBILITÀ PER STUDIO DA SVOLGERSI NELL'ANNO ACCADEMICO 2026/2027

Art. 1 / Finalità

Sono indette le selezioni di **n. 80 mobilità studentesche Erasmus+ ai fini di studio**¹ destinate alle studentesse e agli studenti iscritti presso l'Università degli Studi di Enna "Kore" (UKE) che intendano compiere, nel corso dell'anno accademico 2026/2027, una parte dei loro studi presso le Università e gli Istituti universitari esteri che hanno sottoscritto un accordo inter-istituzionale con il nostro Ateneo. L'elenco di tali Istituti è riportato alla seguente pagina web:

<https://webapp.unikore.it/kiro/accordi/>

Tutte le espressioni che nel presente bando concernono la popolazione studentesca dell'Ateneo e che, per brevità, sono riportate soltanto al maschile, devono intendersi riferite senza eccezione alcuna e senza distinzione di diritti e di opportunità sia agli studenti che alle studentesse.

Art. 2 / Destinatari della mobilità

Il bando Erasmus+ 2026/2027 è aperto a tutti gli studenti dell'UKE che, nell'anno accademico 2025-2026 siano regolarmente iscritti² a corsi di studio di I (triennale), II (magistrale e magistrale a ciclo unico), III ciclo (dottorato di ricerca) e che siano in possesso dei requisiti linguistici richiesti dall'Istituto ospitante. La partecipazione è preclusa agli studenti, che al momento della domanda, risultino Fuori Corso.

Possono partecipare anche gli studenti che hanno già usufruito precedentemente di una borsa di mobilità. Lo stesso studente può, infatti, ricevere il contributo finanziario Erasmus per periodi di mobilità per un totale di 12 mesi al massimo per ogni ciclo di studi e 24 mesi per il ciclo unico quinquennale, indipendentemente dal numero e dalla tipologia di attività di mobilità. Il Programma Erasmus+ permette, di conseguenza, allo studente di studiare o effettuare un tirocinio all'estero per più di una volta all'interno di un ciclo di studi. A parità di punteggio, avranno comunque la priorità gli studenti che non hanno mai usufruito di una borsa Erasmus+.

Il programma Erasmus+ e le relative procedure e l'assistenza agli studenti sono in carico all'Ufficio Relazioni Internazionali dell'Ateneo (KIRO).

¹ Maggiori informazioni di carattere generale e specifico sul tema della mobilità ai fini di studio sono disponibili sul portale del KIRO (Kore International Relations Office) <https://uke.it/internazionale/erasmus/mobilita-per-studenti-uke> e sui seguenti siti istituzionali:

- Commissione Europea: <http://ec.europa.e/education/index.en.htm>

- Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE Italia: <http://www.erasmusplus.it/>

² Il predetto requisito deve essere posseduto sia al momento della presentazione della candidatura che al momento della partenza e per tutto il periodo della mobilità Erasmus.

OPPORTUNITÀ E VINCOLI PER GLI STUDENTI IN MOBILITÀ

Art. 3 / Prerogative degli studenti Erasmus

Il Programma Erasmus+ consente agli studenti di realizzare un periodo di studio presso uno dei Paesi partecipanti al Programma. Per l'anno accademico 2026/2027, durante il periodo di soggiorno presso l'Istituto universitario ospitante, gli studenti Erasmus dell'Università di Enna potranno:

- a) frequentare corsi di studio;
- b) sostenere i relativi esami coerenti con il proprio piano di studi;
- c) elaborare la tesi di laurea o parte di essa sulla base di un piano di lavoro approvato dal Relatore

Gli studenti Erasmus hanno la possibilità di seguire corsi e di usufruire gratuitamente delle strutture disponibili presso l'Istituto universitario ospitante, con la garanzia del riconoscimento del periodo di studio Erasmus e, in particolare, del trasferimento dei crediti acquisiti all'estero nel proprio piano di studi.

Gli studenti che, a conclusione delle selezioni previste nel presente bando, risulteranno idonei, acquisiranno lo status di studente Erasmus. Le borse di mobilità Erasmus+ saranno assegnate in base alla graduatoria degli idonei fino alla totale copertura delle somme a disposizione finalizzate a tale attività. L'UKE si riserva la possibilità di erogare eventuali borse aggiuntive a favore degli studenti idonei, utilmente collocati in graduatoria.

Gli studenti idonei che non risulteranno assegnatari di borsa potranno comunque effettuare l'esperienza di mobilità senza borsa, fruendo delle stesse opportunità di cui ai precedenti punti a, b, c.

Art. 4 / Vincoli per gli studenti Erasmus

Gli studenti Erasmus UKE in mobilità all'estero:

- a) se laureandi, possono conseguire la laurea soltanto al loro rientro in Italia (fanno eccezione disposizioni particolari siglate dagli accordi per i doppi titoli);
- b) devono superare presso l'università ospitante almeno uno degli esami del proprio *Learning Agreement for studies* approvato dall'UKE e dall'Istituto ospitante;
- c) non possono sostenere esami presso l'UKE durante il periodo di mobilità all'estero (neanche online), pena l'annullamento.

Art. 5 / Destinazioni e durata dei periodi di studio all'estero

Le proposte di mobilità disponibili per gli studenti UKE sono quelle riportate alla seguente pagina web: <https://webapp.unikore.it/kiro/accordi/> nel quale sono riportati il nome dell'Ateneo ospitante, lo Stato estero in cui l'Ateneo ospitante ha sede, la città universitaria, il codice Erasmus, i requisiti linguistici previsti dall'Istituto ospitante e l'area di studi.

La permanenza presso gli Istituti universitari all'estero ha la durata di **cinque mesi (150 giorni)**. L'eventuale estensione del periodo di mobilità (da semestrale ad annuale), in ogni caso senza garanzia di borsa, è soggetta a formale approvazione sia dell'Università ospitante che dell'Università Kore.

L'esperienza di mobilità dovrà comunque concludersi entro e non oltre il **31 luglio 2027**.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Art. 6 / Scadenza, modello ed allegati

La domanda di ammissione va redatta secondo il modello on line "Domanda Erasmus + studenti 2026/2027" reperibile nella pagina delle **News** dell'Ufficio Relazioni Internazionali. Le candidature devono essere registrate obbligatoriamente **on line**, a pena di esclusione, entro le **ore 13:00 del 07/04/2026**, utilizzando l'apposito modulo elettronico accessibile dalla stessa pagina di pubblicazione del presente Bando nel sito web dell'Università www.unikore.it e seguendone le istruzioni. Con le stesse modalità devono essere caricati gli allegati.

Nella domanda di partecipazione al bando lo studente deve dichiarare sotto la propria responsabilità:

1. di essere iscritto nell'anno accademico 2025/2026 ad un corso di laurea di I (triennale), II (magistrale e magistrale a ciclo unico), III ciclo (dottorato di ricerca) e di essere in regola con il pagamento della tassa di iscrizione all'atto della candidatura, indicando il proprio numero di matricola;
2. di essere cittadino di uno Stato UE o di uno Stato aderente al Programma Erasmus³, oppure di avere ottenuto lo status di rifugiato o di apolide in uno di tali Stati o, se cittadino extracomunitario, di essere nella condizione giuridica di "residente permanente";
3. di essere in possesso/di non essere in possesso dei requisiti linguistici richiesti dall'Istituto ospitante, come indicati nell'elenco pubblicato alla pagina <https://webapp.unikore.it/kiro/accordi/> (si veda anche Art.16 del presente bando);
4. di essere / non essere contemporaneamente destinatario di altre borse di studio erogate dall'Unione Europea per

³ Si tratta di Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Repubblica del Nord Macedonia, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Turchia, Ungheria.

l'anno accademico 2025/2026;

5. SOLO PER I DOTTORANDI: di essere stati autorizzati dal Coordinatore del Dottorato/Collegio Docenti di riferimento per lo svolgimento del periodo all'estero.

Alla domanda devono essere allegati:

1. la fotocopia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale;
2. piano degli studi con esami superati, CFU acquisiti e voti conseguiti visualizzabile nell'area studenti - servizi online del sito dell'Università (da stampare e scansare). Qualora nel certificato non siano ancora stati registrati alcuni esami, si deve allegare autocertificazione degli esami superati entro la data di scadenza del bando (non si applica ai dottorandi);
3. lettera motivazionale (si veda art. 16);
4. la certificazione linguistica attestante il livello di competenza nella lingua del paese ospitante (come da Art.16 del presente bando);
5. eventuale attestazione ISEE;
6. SOLO PER I DOTTORANDI: lettera di autorizzazione per lo svolgimento del periodo all'estero da parte del Coordinatore del Dottorato.

Art. 7 / Indicazione delle destinazioni preferite e del periodo di mobilità

Lo studente è tenuto ad indicare nella domanda di partecipazione al programma Erasmus+ due Istituzioni universitarie in ordine di preferenza in relazione all'area di afferenza dello studente e ai requisiti linguistici che soddisfa. Le destinazioni saranno assegnate agli studenti idonei secondo graduatoria e secondo la disponibilità dell'Istituto ospitante.

Non si garantisce lo svolgimento della mobilità presso le sedi indicate dai candidati.

ENTITÀ DELLA BORSA DI MOBILITÀ

Art. 8 / Valore base

Una borsa di studio il cui importo mensile è definito dall'Agenzia Nazionale in accordo con il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, e modulato a seconda del paese di mobilità, in base al costo della vita, secondo 3 diversi gruppi di destinazione: gruppo 1 – costo della vita ALTO - € 400: Danimarca, Finlandia, Islanda, Irlanda, Lussemburgo, Svezia, Liechtenstein, Norvegia; gruppo 2 – costo della vita MEDIO - € 350: Austria, Belgio, Germania, Francia, Italia, Grecia, Spagna, Cipro, Olanda, Malta, Portogallo; gruppo 3 – costo della vita BASSO - € 350: Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia, Repubblica del Nord Macedonia, Turchia, Serbia. La borsa non è volta alla copertura dell'intero costo del soggiorno di studi all'estero, ma è destinata a compensare, almeno in parte, le spese supplementari sostenute nel paese ospitante derivanti da un presumibile costo medio della vita più elevato rispetto al paese di origine. Il contributo effettuato verrà calcolato sul computo dei giorni di mobilità realmente fruiti attestati dal certificato di inizio e fine mobilità rilasciato dall'Università ospitante.

Art. 8.1 Il contributo unitario alle spese di viaggio è determinato in base alla distanza per fascia chilometrica. Per "fascia chilometrica" si intende la distanza tra il luogo di origine e quello di destinazione, mentre l'"importo" viene inteso a copertura delle spese di viaggio sia verso che dal luogo di destinazione". Il luogo di origine è la sede inviante mentre il luogo di destinazione è la sede ospitante alla quale lo studente è stato assegnato. Le distanze sono calcolate tramite lo strumento della CE, distance calculator: <https://erasmusplus.ec.europa.eu/resources-and-tools/distance-calculator>

Distanze di viaggio	Contributo
100 – 499 km	€ 211
500 – 1999 km	€ 309
2000 – 2999 km	€ 395
3000 – 3999 km	€ 580
4000 – 7999 km	€ 1.188

Art. 8.2 /Integrazione borsa per studenti con minori opportunità

Gli studenti con minori opportunità potranno usufruire di un contributo aggiuntivo (*Top up*) alla borsa Erasmus base. Rientrano tra i possibili beneficiari del Top up le seguenti categorie:

1. Studenti con problemi fisici, mentali e di salute certificati;
2. Studenti titolari di protezione internazionale (status di rifugiato, protezione sussidiaria e protezione umanitaria) e protezione temporanea;

3. Studenti con figli minori;
4. Studenti iscritti con lo status di lavoratori (vedi regolamento D.R. n. 1598 del 2/5/2018);
5. Studenti iscritti con lo status di atleti professionisti (vedi regolamento D.R. n. 1598 del 2/5/2018);
6. Studenti orfani di almeno un genitore;
7. Studenti figli di vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

In fase di assegnazione dell'integrazione e prima dell'erogazione, ai beneficiari sarà richiesto, di trasmettere all'indirizzo kiro@unikore.it la documentazione a supporto.

Art. 9 / Integrazioni ERSU

L'ERSU di Enna, Ente per il diritto allo studio della Regione Siciliana per l'Università Kore, mette a disposizione degli studenti Erasmus alcuni contributi integrativi a titolo di rimborso delle spese di viaggio e di alloggio. Si rammenta che i contributi ERSU sono erogati anche sulla base di requisiti di reddito. Gli studenti Erasmus sono invitati ad informarsi sulle modalità di partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione di tali benefici con largo anticipo rispetto alla data di scadenza prevista direttamente con l'ente. Il sito internet dell'ERSU di Enna è: www.ersuenna.it.

Art. 10 / Integrazioni UKE

L'Università Kore di Enna si riserva di intervenire con propri contributi aggiuntivi. Delle eventuali integrazioni UKE alle borse Erasmus verrà data comunicazione direttamente agli studenti idonei.

Art. 11 / Contributi per studenti con condizioni socio-economiche svantaggiate – integrazioni MIUR

Gli studenti in condizioni socio-economiche svantaggiate potranno fruire di risorse rese disponibili per l'aggiunta di ulteriori borse di studio, o per l'aumento del valore base previsto dall'art. 8.

Per quanto riguarda l'integrazione, il relativo contributo è calcolato dall'Ateneo ai sensi dell'art. 1 del D.M. 29.12.2017 n. 1047 secondo i seguenti parametri di reddito indicati dal decreto stesso:

ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente)	Importo minimo mensile per integrazione borsa Erasmus+
ISEE ≤ 13.000	almeno € 400
13.000 < ISEE ≤ 21.000	almeno € 350
21.000 < ISEE ≤ 26.000	almeno € 300
26.000 < ISEE ≤ 30.000	almeno € 250
30.000 < ISEE ≤ 40.000	non oltre € 200
40.000 < ISEE ≤ 50.000	non oltre € 150
ISEE > 50.000	€ 0

Gli studenti interessati all'integrazione sulla base delle predette fasce ISEE dovranno presentare – contestualmente alla domanda di ammissione al presente bando – l'attestazione ISEE. Non essendo venuti in possesso entro la data di scadenza, possono presentare la copia della richiesta, impegnandosi a produrre prima possibile il certificato.

Art. 12 / Erogazione

L'erogazione della borsa Erasmus avviene in due rate.

La prima rata pari **all'80%** della borsa base comunitaria dopo che lo studente vincitore di una borsa ha:

1. acquisito l'approvazione e la sottoscrizione del proprio Learning Agreement for Studies (*Before the Mobility*) dal Referente Erasmus del corso di studi nel quale è immatricolato, (scaricabile a questo link) <https://uke.it/internazionale/erasmus/mobilita-per-studenti-uke>).
2. sottoscritto presso il KIRO l'accordo finanziario con l'Università Kore.

La seconda rata, pari al **20%**, a conclusione della mobilità, dopo avere presentato al KIRO, la seguente documentazione:

1. *Learning Agreement for Studies* ed eventuale documento di modifica del *Learning Agreement for Studies*, firmato dal responsabile dell'Istituzione universitaria estera presso la quale ha svolto il periodo di studi e dal proprio Referente Erasmus;
2. *Statement Period of Studies*, documento che attesta le date effettive di arrivo e partenza presso l'Istituto ospitante dove è stata svolta la mobilità Erasmus;
3. *Transcript of Records*, certificato rilasciato dall'Istituto ospitante con l'indicazione degli esami sostenuti e la relativa votazione.

Alla fine del periodo di mobilità, in aggiunta alla presentazione della documentazione sopra elencata, lo studente deve obbligatoriamente compilare ed inviare online il Rapporto Narrativo (Report online).

Le eventuali erogazioni integrative MIUR, ERSU e UKE seguono gli stessi criteri della borsa di base.

Art. 13 / Restituzione totale o parziale

Secondo le norme che disciplinano il programma Erasmus+, lo studente che interrompe la mobilità Erasmus, dopo avere ricevuto la borsa e i relativi contributi, è obbligato a restituire le mensilità della borsa e delle eventuali integrazioni corrispondenti al periodo di mancata permanenza all'estero. La restituzione è invece totale quando il periodo di permanenza risulta inferiore a due mesi.

PROCEDURA DI SELEZIONE DEI CANDIDATI

Art. 14 / Valutazione delle candidature

Le borse saranno assegnate in base all'esito della selezione delle candidature, alla quale provvede una apposita commissione nominata dal Presidente dell'UKE (vedi art. 19).

Art. 15 / Requisiti Linguistici

Secondo le disposizioni dell'Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE, la conoscenza della lingua di riferimento dell'Ateneo ospitante costituisce requisito essenziale per l'attribuzione dello status di studente Erasmus e per l'erogazione della sovvenzione di mobilità.

I requisiti linguistici stabiliti da ciascuna Università ospitante sono indicati nell'elenco pubblicato alla pagina web:

<https://webapp.unikore.it/kiro/accordi/>

L'UKE si attiene a quanto previsto negli accordi inter-istituzionali Erasmus+ vigenti. Pertanto, i requisiti linguistici ivi indicati sono da considerarsi vincolanti ai fini della candidatura e dell'assegnazione della mobilità, salvo diversa e formale disposizione dell'Università ospitante in fase di accettazione dello studente.

Comma 1 Laddove **sia richiesta certificazione ufficiale** del livello di competenza linguistica da parte dell'Università ospitante (come specificato nell'elenco), gli studenti devono allegare alla domanda la copia di un certificato di competenza linguistica riconosciuto dal Consiglio d'Europa, secondo il "Quadro comune europeo di riferimento per le lingue" (ad esempio, certificato Cambridge, Cervantes, DELE, DELF, IELTS, etc.) rilasciato dal Centro Linguistico di Ateneo (CLIK) o altro ente.

Comma 2 Laddove **non sia richiesta certificazione ufficiale** del livello di competenza linguistica da parte dell'ente ospitante saranno riconosciuti, oltre alle certificazioni linguistiche di cui al comma precedente, anche:

- (i) il superamento della prova di idoneità linguistica svoltasi presso il CLIK (per il livello B1 di inglese non certificato) – in questo caso allegare la certificazione rilasciata dal CLIK;
- (ii) il superamento di esami di lingua straniera (per cui varrà il livello di competenza linguistico indicato nel programma del corso) – in questo caso, allegare autocertificazione con denominazione, data e voto d'esame.

Comma 3 Gli studenti che intendono svolgere il periodo di mobilità presso **università spagnole** che richiedano idoneità linguistica sono esonerati dalla presentazione immediata della certificazione qualora risultino iscritti – al momento della domanda – al "Corso di Lingua Spagnola ai fini di Mobilità Internazionale" erogato dal Centro Linguistico di Ateneo.

Tali studenti dovranno conseguire l'attestazione riconosciuta dal predetto corso e presentarla al KIRO entro il **30/06/2026**.

Comma 4 Gli studenti che, al momento della domanda, non risultino in possesso di certificazione linguistica o attestazione valida ai sensi dei commi precedenti, dovranno conseguire la certificazione linguistica presso il Centro Linguistico o altro ente riconosciuto e presentarla al KIRO entro il **30/06/2026**, pena esclusione dalla graduatoria.

Resta inteso che, qualora l'Università ospitante comunichi formalmente di non richiedere alcuna certificazione linguistica in fase di ammissione o immatricolazione dello studente, tale disposizione prevale e non sarà richiesta ulteriore documentazione linguistica ai fini della partenza.

Comma 5 Il Programma Erasmus+ ha introdotto corsi online di preparazione linguistica per gli studenti beneficiari della borsa gestiti a livello centralizzato dalla Commissione Europea per il ceco, il danese, il greco, l'inglese, il francese, il tedesco, l'italiano, lo spagnolo, l'olandese, il polacco, il portoghese o lo svedese. Gli studenti beneficiari di una borsa Erasmus (ai sensi dell'articolo 6 dell'Accordo per la mobilità di studio) potranno, prima dell'inizio e alla fine del periodo di mobilità, il test di valutazione linguistica (*Assessment test*).

Art. 16 / Lettera motivazionale

Tutti i candidati devono allegare alla domanda la lettera motivazionale (**ALLEGATO 1**). La valutazione in trentesimi si baserà sui seguenti criteri:

- 1) Chiarezza e coerenza espositiva nella presentazione delle motivazioni personali e accademiche (0-30 punti);
- 2) Pertinenza dell'esperienza Erasmus in relazione al percorso di studi (0-40 punti);
- 3) Capacità di dimostrare autonomia, spirito di iniziativa e apertura culturale (0-30 punti).

Art. 17 / Graduatoria di merito e assegnazione delle borse di mobilità

La Commissione di valutazione provvede a redigere la graduatoria degli studenti idonei. La graduatoria è formata attribuendo un punteggio, determinato dalla somma dei seguenti punteggi parziali.

Per gli studenti di corsi di laurea triennale, magistrale o magistrale a ciclo unico:

A) Fino a 100 punti per la lettera motivazionale;

B) Punteggio di merito.⁴

In casi di assoluta parità di punteggio, precede lo studente che non ha mai usufruito di una borsa Erasmus+.

Per i Dottorandi la graduatoria di merito si basa sul punteggio della lettera motivazionale. La Commissione terrà anche in considerazione la lettera di sponsorizzazione da parte del Relatore del Dottorando.

Art. 18 / Assegnazione delle borse di mobilità

Le borse Erasmus sono assegnate proporzionalmente ai Dipartimenti, sulla base delle loro relative graduatorie. Se il numero degli studenti idonei per ognuna delle categorie suddette fosse inferiore al numero di borse previste, le borse saranno assegnate utilizzando la graduatoria generale.

Le valutazioni della Commissione sono insindacabili. Per i soli errori materiali è ammesso reclamo al Presidente entro i successivi 3 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria.

INFORMAZIONI RILEVANTI PER GLI STUDENTI VINCITORI

Art. 19 / Adempimenti degli studenti Erasmus

Prima della partenza

Incontro introduttivo Erasmus-sottoscrizione accordo

Superata la selezione, gli studenti vengono convocati presso la sede del KIRO per un incontro introduttivo sulla specifica mobilità Erasmus alla quale sono stati ammessi.

Application Form Università ospitante

Lo studente è tenuto a seguire le procedure di adesione al programma Erasmus+ concordando le modalità con il referente Erasmus dell'Università ospitante, avendo cura di rispettare la data di scadenza.

Learning Agreement for Studies – Before the Mobility

Le attività previste presso l'Università ospitante dovranno essere indicate nel *Learning Agreement for Studies* del singolo studente e sottoposte, prima della partenza per il Paese ospitante, all'approvazione e alla validazione del Referente Erasmus del corso di laurea presso cui si è iscritti, del Coordinatore del KIRO e del Coordinatore di riferimento dell'Università partner per la mobilità Erasmus.

Comunicazione coordinate IBAN per l'accredito della borsa

I vincitori hanno la responsabilità di comunicare all'Università di Enna le coordinate IBAN del proprio conto corrente bancario tramite l'apposito modulo fornito dal KIRO per la sottoscrizione dell'Accordo Università Kore/Studente. Il conto corrente deve essere intestato allo studente Erasmus. Non è possibile l'accredito su c/c di cui il borsista non sia almeno co-intestatario.

Organizzazione del soggiorno all'estero

L'organizzazione degli aspetti logistici della propria permanenza all'estero è a cura dello studente Erasmus. In particolare, lo studente è tenuto a seguire la procedura di accettazione presso l'Università ospitante nei tempi stabiliti, organizzare il viaggio e cercare l'alloggio. Gli Uffici per le relazioni internazionali delle Università ospitanti prestano normalmente assistenza a tutti gli studenti in ingresso.

E-mail indicante la data di partenza

Oltre a concordare la data di inizio della mobilità con il referente Erasmus dell'Università ospitante, lo studente dovrà inviare una e-mail a kiro@unikore.it indicante la data di partenza.

Copertura sanitaria ed assicurativa

Per quanto riguarda i servizi assicurativi visitare il sito al seguente link:

<https://www.unikore.it/index.php/assicurazioni>

All'arrivo presso l'Università ospitante

Invio al KIRO del certificato di permanenza

⁴Il punteggio di merito tiene conto complessivamente dei seguenti parametri:

- 1) percentuale dei crediti acquisiti sul totale dei crediti previsti dal corso di laurea cui si è iscritti (esclusi i CFU assegnati alle attività di tirocinio/stage e alle prove idoneative);
- 2) rapporto tra anno di frequenza e numero di anni di iscrizione (rispetto alla durata triennale, biennale o quinquennale del corso);
- 3) media dei voti riportati agli esami in relazione al peso in CFU di ciascun esame.
- 4) voto di laurea triennale (per gli studenti al primo anno di laurea magistrale).

Lo studente che giunge presso l'Università estera deve obbligatoriamente inviare per email al KIRO (kire@unikore.it), entro dieci giorni dal suo arrivo, la scansione del certificato di permanenza (*Statement Period of Studies*), compilato, firmato e timbrato dall'Università ospitante nella sezione "Arrival", per la determinazione dell'inizio del periodo di mobilità.

Nel caso in cui la versione iniziale del *Learning Agreement for studies* dovesse subire modifiche a quanto precedentemente concordato, entro un mese dall'inizio della mobilità lo studente deve obbligatoriamente inviare al KIRO il documento con le modifiche apportate (*During the mobility*), previa validazione da parte dell'istituto ospitante, del tutor Erasmus del proprio corso di laurea alla Kore e del Coordinatore del KIRO.

In prossimità del rientro in Italia

Eventuale richiesta di prolungamento

Il modulo di richiesta di prolungamento della mobilità va inviato almeno un mese prima della fine del periodo di soggiorno. Il prolungamento della mobilità non assicura l'aumento dell'importo della borsa ottenuta.

Al rientro a Enna

Entro 15 giorni dal rientro, lo studente deve consegnare al KIRO i seguenti documenti in originale il certificato di permanenza (*Statement Period of Studies*): certificazione rilasciata dall'Università ospitante con indicazione esatta della data di inizio e di fine mobilità.

INFORMAZIONI FINALI

Art. 20 / Trattamento dei dati personali

I dati richiesti sono necessari per le finalità di gestione della presente selezione secondo il principio di minimizzazione imposto dal R.G.P.D. 679/2016.

Al fine di adeguare gli standard operativi e qualitativi dell'Ateneo al Regolamento (UE) 2016/679, i candidati che presenteranno la domanda di partecipazione, secondo le modalità descritte al precedente art. 6, negli atti resi pubblici dall'Università Kore di Enna relativi alla presente procedura selettiva, saranno individuati unicamente per il tramite della propria matricola.

Art. 21 / Ulteriori informazioni e comunicazioni

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente bando, si rinvia alle informazioni che verranno pubblicate sul sito ufficiale dell'Università nella sezione del KIRO, Kore International Relations Office.

L'Università di Enna si serve del proprio sito internet www.unikore.it per le comunicazioni agli studenti. Sarà comunque possibile ricevere informazioni direttamente al desk della Segreteria del KIRO, Kore International Relations Office (plesso di Ingegneria), Università Kore di Enna.

Non vengono fornite in alcun caso informazioni per telefono.

Art. 22 / Veridicità delle dichiarazioni attestate

Ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, l'Università si riserva di effettuare idonei controlli, anche a campione, in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni attestate dagli studenti che risultano assegnatari di borsa di mobilità. Qualora dai controlli risultino dichiarazioni non veritiere, i vincitori decadranno dal beneficio della borsa di mobilità e dovranno restituire le eventuali somme percepite, fatte salve più gravi conseguenze.

Art. 23 / Responsabile del procedimento

Con riferimento alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, responsabile del procedimento di cui al presente avviso è il dr. Salvatore Berrittella, Direttore Generale dell'Università degli Studi di Enna "Kore".

ALLEGATI

ALLEGATO 1 - "Lettera motivazionale".

Enna, 03/03/2026

Il Presidente
Prof. Cataldo Salerno